

Avv. Rotelli Paolo Giovanni

Via Nino Bixio n. 89, 98123 - Messina

Tel. / Fax - 090/2923702 - pec: paolorotelli@pec.giuffre.it

TRIBUNALE DI MESSINA, SEZ. LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

Per la Dott.ssa **Caterina Ripepi**, RPP CRN 82B42 H224Y, nata a Reggio Calabria (RC) il 02.02.1982, e residente in Messina (ME) via Catania n. 162, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Giovanni Rotelli, RTL PGV 88L26 I199M, fax: 0902923702, pec: paolorotelli@pec.giuffre.it, in forza di procura stesa su foglio separato da intendersi in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Messina, via Nino Bixio n. 89, **ricorrente**;

CONTRO

- **Ministero della Istruzione Università e Ricerca**, in persona del legale rappresentante pro tempore, P. Iva 80185250588, con sede in Roma, viale Trastevere n. 76/A, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato di Messina;
- **Ufficio scolastico provinciale di Messina**, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato di Messina;

PREMESSO CHE

- 1) La Dott.ssa Ripepi, ha conseguito la laurea specialistica in Giurisprudenza presso l'Università degli studi di Messina in data 25/10/2010 (v. doc. all.), idonea all'insegnamento sulla classe di concorso A – 046;
- 2) In data 24.02.2018 ha conseguito i 24 crediti formativi universitari nelle discipline antropo-psicopedagogiche ed in metodologie e tecnologie didattiche (v. doc. all.), presso l'Università per stranieri "Dante Alighieri" con sede in Reggio Calabria,



oggi richiesti dal legislatore quale titolo di accesso per le successive procedure rivolte al reclutamento docenti, disciplinate dall'art. 5 D.lgs 59/2017 (attuativo della L. n. 105/15);

3) In data 14.07.2020 la ricorrente ha altresì completato il proprio *curriculum* di studi universitario con il conseguimento del Master di primo livello “L’insegnamento delle materie giuridico – economiche negli istituti secondari di II grado: metodologie didattiche” presso l’Università telematica E-campus, conseguendo quindi anche tutti i crediti formativi richiesti dall’Ente resistente (v. doc. all.);

4) In data 27.07.2020 l’istante ha presentato domanda per l’inserimento nelle Graduatorie Provinciali e di Istituto per le Supplenze di II fascia della Provincia di Messina 2020/2021 indicando gli istituti Messinesi e completando l’elencazione con quelli limitrofi poi sistemati in ordine alfabetico dal sistema informatico essendo venuto meno l’obbligo di individuare un istituto capofila (v. doc. all.);

5) La piattaforma online non ha permesso alla ricorrente, nonostante in possesso della laurea in Giurisprudenza, dei 24 cfu ed addirittura del Master richiesto, di potersi iscrivere nella Prima fascia della graduatoria provinciale costringendola così a doversi declassare in seconda fascia contrariamente a quanto previsto dalla normativa vigente per quanto di seguito meglio precisato;

6) La dott.ssa Ripepi si è vista costretta, quindi, a dover introitare un ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. per far valere il proprio diritto (v. doc. all.);

7) Il suddetto giudizio è stato iscritto al n. 3364/2020 RG del Tribunale di Messina, sezione Lavoro, ed assegnato al Giudice dott.ssa La Face Aurora la quale ha fissato l’udienza per giorno 10.09.2020 che si è poi tenuta tramite trattazione scritta;

8) In data 01.10.2020 è stato emesso provvedimento n. cron. 17315/2020 con cui veniva rigettata la domanda cautelare;

9) Dal suddetto provvedimento emerge comunque come il rigetto è dettato so-



lamente in quanto carente del requisito del *periculum in mora* ma viene invece evidenziato come nel merito il ricorso sia fondato (e quindi è presente il *fumus boni juris*) anche alla luce di recenti pronunce dello stesso Tribunale di Messina.

Ciò premesso, la dott.ssa Caterina Ripepi, come sopra rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata, ricorre all'On. Tribunale adito per i seguenti

MOTIVI

A) Violazione delle Direttive comunitarie 2005/36/CE e 2013/55/UE.

La direttiva comunitaria 2005/36/CE disciplina il riconoscimento delle qualifiche professionali tra gli stati membri e il provvedimento di recepimento della direttiva, il D. Lgs. n. 206/2007, ha abrogato, in tutto o in parte, la normativa nazionale che regola la materia dei riconoscimenti professionali. La nuova direttiva 2013/55 CE ha modificato la precedente al fine di rimuovere gli ostacoli ancora esistenti in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, il suo decreto attuativo è il D. Lgs. n. 15/2016.

È significativo evidenziare come la Direttiva 2005/36/CE ed il relativo Decreto di attuazione impongono il possesso di idonea “*qualifica professionale*” al fine dell’esercizio di una professione regolamentata, quale quella di docente nel sistema scolastico pubblico italiano, e tale requisito è condizione necessaria ed al tempo stesso sufficiente all’esercizio della stessa. I titoli conseguiti in Italia in quanto Stato membro dell’Unione Europea rientrano nella definizione di “titolo di formazione” e quindi di “qualifica professionale” utile all’esercizio della “professione regolamentata”. I termini di “abilitazione” e/o “idoneità” non rientrano tra le definizioni adottate dalla citata Direttiva o del relativo Decreto di attuazione e debbano quindi ritenersi sostituiti dalla più generale definizione di “*qualifica professionale*” adottata dalla normativa dell’Unione Europea.

Le procedure definite “abilitanti” dallo Stato italiano non rientrano nelle definizioni di “*qualifica professionale*” adottate dalla citata Direttiva 2005/36/CE poiché non



rappresentano, ai sensi della stessa, una “formazione regolamentata” ma una mera procedura amministrativa appartenente all’ambito di una modalità di reclutamento attuata in forma non esclusiva dallo Stato italiano, posto che il diritto all’esercizio della professione avviene non in virtù di tali procedure, ma in virtù di idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge. In altri termini, il titolo non è altro che la “*qualifica professionale*” adottata dalla normativa dell’Unione Europea. Il Ministero dell’Istruzione, mediante D. M. 30 gennaio 1998 n. 39, ha definito l’elenco dei titoli di studio conseguiti validi per l’esercizio della professione di docente nelle rispettive classi di concorso; in particolare con detto decreto Ministeriale, ha statuito che detti titolo consentono l’accesso alla professione di docente e quindi dalla lettura sistematica delle norme (Direttiva Ue 2005/36 e 2013/55 come recepite dal legislatore italiano e D.M. 39/1998) ciò che emerge e che tali titoli sono idoneo all’esercizio della professione regolamentata, ovvero di “*qualifica professionale*”.

Del resto, l'articolo 49 TFUE privilegia la libertà di stabilimento dei liberi professionisti: qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si stabilisca in un altro Stato membro per esercitarvi un'attività non subordinata beneficia del trattamento nazionale e vieta qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza derivante dalle leggi nazionali, in quanto restrizione della libertà di stabilimento (v., in tal senso, sentenze Commissione/Francia, 270/83, EU:C:1986:37, punto 14, e Commissione/Paesi Bassi, C-157/09, EU:C:2011:794, punto 53): ciò sta a significare che se un cittadino di uno stato membro dell’Ue voglia esercitare la professione di docente in Italia, allo stesso non verrà richiesta l’abilitazione quale requisito di accesso, né ai fini della partecipazione a pubblici concorsi.

La normativa europea non si presta quindi ad equivoci e i decreti ministeriali appaiono in contrasto con le norme eurocomunitarie. Infatti, anche l’Ordinanza ministeriale n. 60 del 10 luglio del 2020 richiede per l’iscrizione nella prima fascia della



Graduatoria provinciale di Supplenze la c.d. “abilitazione” continuando a discriminare coloro che sono in possesso del titolo di studio e del 24 CFU, condizione necessaria ed al tempo stesso sufficiente per la suddetta iscrizione, ex art. 12 della Direttiva 2005/36/CE ed il relativo Decreto di attuazione.

B) VALORE ABILITANTE LAUREA E 24 CFU

Il D. Lgs. 13 aprile 2017 n. 59 è volto a riordinare, adeguare e semplificare il sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107. Nello specifico il legislatore delegato ha inteso definire normativamente quali sono i requisiti di accesso ai concorsi riservati agli abilitati, infatti l'art. 5 statuisce quanto segue: *“Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di:*

a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;

b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.”

In sintesi, il legislatore richiede uno specifico requisito per l'accesso a tutte le procedure di reclutamento docenti e, nello stabilire tali requisiti, sostituisce il termine “abilitazione” con i 24 crediti formativi universitari, in specifici settori scientifico disciplinari, che consentono l'accesso ai concorsi su tutte le classi riferite al diploma di laurea (o titolo equipollente/equiparato).



In altri termini, si equipara – tra i titoli di accesso ai concorsi per il reclutamento dei docenti – l’abilitazione (intesa come conseguimento dei Pas, Tfa e SSIS) con i 24 CFU.

Ne consegue che i docenti che hanno conseguito la laurea e dei 24 CFU sono in possesso di titolo abilitante che deve consentire l’inserimento nella prima fascia a aggiuntiva delle Graduatorie Provinciali Supplenze.

Significative pronunce giudiziarie, cautelari e di merito, hanno affermato il valore abilitante del titolo accademico, unitamente ai 24 CFU/CFA, dal momento che i ricorrenti, in possesso sia del titolo accademico idoneo all'insegnamento che dei 24 CFU/CFA, vantano il possesso di un titolo ritenuto abilitante, secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D.lgs 59/2017), sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l. 107/2015).

Per esempio, recentemente il Tribunale di Roma nella sentenza n. 2823/2019, pubbl. il 22/03/2019 (**v. doc. all.**) ha affermato il valore abilitante del diploma di laurea unitamente ai 24 CFU. *La ricorrente, in possesso sia del diploma di laurea magistrale che dei 24 CFU (che nel caso di specie erano inclusi nel programma di studi universitario) vantava, infatti, un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D. Lgs 59/2017), sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l. 107/2015). Il giudice, nel rispetto della normativa nazionale e sovranazionale ha così statuito: Le procedure c.d. abilitative sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento che consentono di “programmare gli accessi....(omissis).... **P.O.M. dichiara che la ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal diploma di laurea e dai 24 cfu...**”.*

Ed ancora, per il giudice del lavoro di Siena (ordinanzan. cronol. 2493/19, dott. Delio Cammarosano, non reclamata), *“in conformità alla legge delega, il legislatore delegato ha individuato, quale titolo di accesso congiunto ai concorsi per il reclutamento*



docenti, il conseguimento di 24 CFU in specifiche discipline. Essendo l'accesso concorsuale conseguente esclusivamente al possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento, è giocoforza ritenere che l'accesso, alternativo, ai laureati in possesso dei 24 CFU, sia stato considerato dal legislatore abilitante o equiparato all'abilitazione".

Ancora, nella sentenza del Tribunale di Parma, si legge: *"Questo Giudice ritiene di aderire, senza esitazioni, all'orientamento maggioritario della giurisprudenza di merito che si è formato sul punto, favorevole alla tesi di parte ricorrente".*

In senso conforme, nella giurisprudenza ordinaria di merito, ad es. citiamo quelli di Vallo della Lucania (9 febbraio 2017), Tribunale Pavia (14.9.2015); Tribunale di Benevento (ordinanza del 23.1.2015); Tribunale di Napoli (sentenza R.G. n. 14126/2015 emessa in data 31/05/2017); Tribunale di Benevento (R.G. n.3426/2015 Sezione lavoro con sentenza del 01/03/2017); Tribunale di Salerno (sentenza passata in giudicato, recante n.246/17 emessa in data 26/01/2017); Tribunale di Como (sentenza 266/2017 pubblicata il 9/11/2017). E ancora Napoli, Sassari, Termini Imerese, Tivoli, Ragusa, Parma, Brindisi, Torino, Cagliari, Piacenza, Avellino, Viterbo, Busto Arsizio, Catanzaro, Salerno e altri ancora con sentenze definitive molto spesso passate in giudicato.

In tutti i sopracitati casi e in molti altri ancora la laurea congiuntamente al possesso dei 24 CFU costituisce abilitazione all'insegnamento.

Inoltre, l'individuazione dei titoli abilitativi che consentono al candidato di accedere alla prima fascia è effettuata dal legislatore delegato in forza della norma primaria e fonte di rango superiore costituita dalla legge 107/2015. Tenendo conto della identità sostanziale della qualificazione didattico - abilitativa della ricorrente, che Le permetterà infatti di accedere ai prossimi concorsi, è del tutto evidente che escludere la ricorrente dalla prima fascia determinerebbe una disparità di trattamento fra situazioni analoghe



È *ictu oculi* evidente l'illegittimità costituzionale di tale situazione laddove la norma fosse così interpretata determinando una disparità di trattamento fra docenti con eguale qualificazione professionale nell'accesso alla prima fascia o anche ai concorsi tutti riservati ai docenti abilitati all'insegnamento, con illegittima esclusione della ricorrente.

Secondo una interpretazione costituzionalmente orientata, invece, ove si convenga che il possesso dei 24 Cfu consenta l'accesso anche alla prima fascia, è del tutto evidente che non si determina contrasto con la norma primaria in quanto tale "possibilità" è stata espressamente prevista dal legislatore a decorrere dalla prossima tornata concorsuale in ciò confermando la perfetta equivalenza fra abilitazione e possesso dei 24 Cfu. Pertanto, non vi può essere discriminazione a parità di condizione soggettiva (possesso di requisiti di accesso) nell'inserimento nelle graduatorie provinciali o anche nella partecipazione a procedure concorsuali tutte riservate a docenti abilitati, come previsto dall'art. 1 comma 110 della legge 107/2015, e la successiva negazione del diritto della ricorrente ad essere inserita nella prima fascia delle G.I. Diversamente opinando vi sarebbe un evidente contrasto con l'art. 3 della Costituzione nella parte in cui il Ministero dell'Istruzione ed il Legislatore disciplinando in maniera differenziata la medesima situazione sostanziale, ovvero quella dell'inserimento nella prima fascia o anche dell'accesso ai concorsi per il reclutamento docenti riservate ai docenti abilitati: dall'identità del titolo di accesso costituito dal certificato di abilitazione, discende il diritto della ricorrente ad accedere alla prima fascia delle Graduatorie provinciali, anch'esse riservate ai docenti abilitati.

MA V'E' DI PIU'

La ricorrente, ha presentato nei termini di cui all'apposito bando, domanda per poter accedere al concorso ordinario docenti (v. doc. all.).

In maniera del tutto illegittima, la stessa ricorrente munita di tutti i titoli e requisiti richiesti *ex lege*, non può partecipare al bando di concorso c.d. straordinario il cui



termine per la partecipazione scade il 10.08.2020.

Il fatto di non essere considerata “abilitata all’insegnamento” da parte del ministero convenuto, andando contro alle normative nazionali e comunitarie, ha precluso la possibilità alla ricorrente di poter concorrere per ottenere il ruolo creando una netta discriminazione in contrasto anche con le più basilari norme di diritto costituzionale.

- DIRITTO ALL’ABILITAZIONE ACCERTATO DA QUESTO ON. TRIBUNALE DI MESSINA

Come narrato in premessa, il presente giudizio di merito fa seguito ad un precedente giudizio cautelare conclusosi con il provvedimento di rigetto in cui il Giudicante della fase cautelare ha comunque evidenziato in sentenza, a seguito di corposa ed esaustiva argomentazione, come fosse presente il requisito del *fumus boni iuris* e quindi come la domanda, nel merito, fosse fondata, sottolineando come il rigetto sia dettato esclusivamente dalla mancanza del c.d. *periculum in mora*.

In particolare, il suddetto decreto statuisce a pag. 7 che *“Alla luce delle superiori considerazioni va ritenuto che alla stregua della cognizione sommaria propria di questa fase, e salva la più approfondita valutazione da farsi in quella eventuale di merito, è dato ravvisare il fumus boni iuris, quale probabile fondatezza della pretesa azionata in giudizio. Tuttavia non ricorre nella specie il periculum in mora...”*

Sempre nella superiore pronuncia, il Giudicante cita due sentenze del Tribunale di Messina che hanno riconosciuto il valore abilitante della Laurea e 24 cfu. Precisamente, a cavallo tra la pag. 5 e la pag. 6 del provvedimento di rigetto della domanda cautelare, viene espressamente scritto che *“Ciò posto, come già ritenuto da questo ufficio in sede di reclamo (v. ordinanza del 2.12.2019 resa su un caso analogo) e più di recente dall’ordinanza del 23.9.2020 – dott.ssa Totaro - è ragionevole ritenere che, in tale mutato assetto normativo, i concetti di “abilitazione” e di “idoneità all’insegnamento” vadano complessivamente rivisitati, e che pertanto anche l’inse-*



rimonto nelle graduatorie di seconda fascia debba essere consentito, sia per il triennio 2017/2018-2018/2019 che per i successivi, agli aspiranti che abbiano conseguito la laurea magistrale o a ciclo unico e 24 CFU per accesso FIT, essendo questi ultimi “titoli stabiliti dal vigente ordinamento per l’accesso ai corrispondenti posti di ruolo” ex art. 5 del Regolamento di cui al D.M. n. 131/2007, da ricondurre quindi, anche in un’interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni primarie e secondarie sopra esaminate, **nel novero dei titoli di abilitazione e/o idoneità previsti dall’art. 2, comma 1 del D.M. 374/2017 (con elenco non tassativo, atteso che esso, al n. 6, fa generico riferimento ad “altre abilitazioni”)**.

Appare quindi evidente come questo Tribunale adito abbia colto l’ingiustizia subita dalla ricorrente ad opera del Ministero resistente che si ostina nel porre in essere condotte *contra legem* e contraria anche alle autorevoli pronunce sul tema.

- ULTERIORE GIURISPRUDENZA 2020

Infine, si riporta quanto espressamente sancito da recentissime autorevoli della giurisprudenza di merito che hanno stabilito il valore abilitante del possesso congiunto laurea e 24 cfu, (*ex multis* v. sent. n. 107 del 21.01.2020 Tribunale Salerno) con cui si evidenzia che “il concetto di abilitazione - finora intesa come conseguimento dei percorsi Tfa, Pas e SSIS - è stato ridefinito dal conseguimento di 24 Cfu in specifici settori disciplinari, crediti formativi, è possibile equiparare il possesso del titolo accademico in uno ai detti 24 CFU all’abilitazione all’insegnamento, ai fini dell’inserimento nella II fascia del personale docente delle graduatorie di circolo e di istituto.” Orbene, con l’ordinanza ministeriale n. 60/2020 sono state istituite le Graduatorie Provinciali per le Supplenze e previste n. 2 fasce (non più 3 come l’anno 2019/20); la prima fascia è riservata agli abilitati all’insegnamento mentre la seconda, in cui è stata inserita la ricorrente equivarrebbe per i requisiti alla vecchia terza fascia.

Orbene, posto che è stato affermato il valore abilitante dei titoli posseduti dalla



dott.ssa Ripepi, la stessa dovrà essere inserita nella prima fascia delle graduatorie provinciali.

Alla luce di quanto sopra, la sig.ra Caterina Ripepi, come sopra rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata,

CHIEDE

Al Tribunale di Messina, per tutti i su esposti motivi, rigettata ogni contraria eccezione o difesa, di voler accogliere le seguenti domande e

CONCLUSIONI

1) Accertare, ritenere e dichiarare che parte la dott.ssa Caterina Ripepi dispone di un titolo abilitante all'insegnamento, costituito dal possesso congiunto del titolo Accademico e 24 CFU;

2) per l'effetto ordinare al Ministero convenuto, di inserire la dott.ssa Ripepi nella prima fascia delle graduatorie provinciali supplente e d'istituto, personale docente, per le classi concorsuali di riferimento, provincia di Messina, con posizione spettante in base al punteggio maturato.

Con vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi in favore dello scrivente legale che si dichiara antistatario.

Ai sensi del T.U. sulle spese di giustizia si dichiara che la presente controversia ha valore indeterminabile. Ai fini del contributo unificato si dichiara che il presente ricorso è esente, in quanto la ricorrente ha un reddito familiare inferiore ad € 34.481,46 (**v. doc. all.**).

Unitamente al presente atto si producono i seguenti documenti:

procura alle liti; dichiarazione esenzione c.u.; autocertificazione titoli; attestazione 24 cfu; certificazione Master; domanda inserimento graduatoria II fascia del 27.07.2020; ricorso cautelare; provvedimento di rigetto cautelare; sentenza Tribunale di Roma 2823/19; massima della sentenza Tribunale di Salerno n. 107/2020.

Messina, li 22.10.2020

Avv. Paolo Giovanni Rotelli

